

## DL RISTORI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

A seguito della pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020**, n. 137, cosiddetto “**DL RISTORI**” di seguito trovate la sintesi degli articoli di interesse per il mondo sportivo dilettantistico.

### *Fondo per il sostegno alle ASD ed SSD*

#### **ART. 3.**

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del “**Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche**”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Fondo è destinato alle ASD/SSD che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

**I criteri di ripartizione delle risorse stanziare saranno stabiliti nei prossimi giorni con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.**

### *Disposizioni a favore dei COLLABORATORI SPORTIVI*

#### **ART. 17.**

Per il mese di novembre 2020, sarà erogata **nei prossimi giorni** dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, **un’indennità pari a 800 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di **collaborazione sportiva dilettantistica**, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non è riconosciuto ai percettori di:

- altro reddito da lavoro
- reddito di cittadinanza
- reddito di emergenza

- prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da:

- lavoro autonomo
- da lavoro dipendente e assimilati
- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità

**Per chi HA ricevuto il bonus di 600 euro (per almeno uno dei mesi di marzo aprile maggio giugno)**

**Ai collaboratori sportivi dilettantistici già beneficiari dell'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali permangono i requisiti, verrà riconosciuta un'indennità pari a 800 euro erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.**

**Per chi NON HA chiesto precedenti BONUS**

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, vanno presentate entro il 30 novembre 2020 **tramite la piattaforma informatica di Sport e Salute S.p.A.** non appena sarà consentito (nei prossimi giorni) e che, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**VI TENIAMO AGGIORNATI!**